



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Antonina Mondello, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Saitta, Maurizio
Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Biondo, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

1) della nota a firma del Dipartimento Servizi Territoriali, Servizio Valutazione
Ambientale, del Comune di Messina 26 novembre 2019, n. 36943;

2) della nota dell'A.R.T.A. 31 ottobre 2019, n. 19305 nella parte in cui si è

autorizzato il Comune “a dare corso alle procedure di cui all’art. 5 del D.P.R. n.357/97 e ss.mm.ii. e D.A. 30/3/2007 smi. di competenza comunale, relativamente agli interventi di cui alla lettera a), b), c), d), dell’art. 3 del DPRP 380/2001 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia dalla L.R. n.16/2016, ricadenti limitatamente nelle zone urbanistiche A e B di cui al D.M. n. 1444/68 (anche con modesti aumenti di volume previsti dal Piano Casa), nonché nelle altre zone urbanistiche a condizione che non comportino aumento di volume”;

3) del Verbale del Tavolo tecnico tenutosi presso il Dipartimento Urbanistica della Regione in data 3 ottobre 2019;

4) della Nota dell’A.R.T.A., Dipartimento dell’Urbanistica, 9 maggio 2019, n. 8872 (mai comunicata ed acquisita a seguito di accesso in data 16 gennaio 2020) con la quale l’Assessorato regionale comunica al Comune di Messina che “in attesa delle integrazioni richieste le istruttorie delle procedure in corso presso questi Dipartimenti risultano temporaneamente sospese e parimenti codesta Amministrazione Comunale non potrà rilasciare Provvedimenti di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 s.m.i.”;

6) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

7) della nota del Dipartimento regionale dell’Ambiente Servizio 1, 18 settembre 2014, n. 42384 (non conosciuta tuttora perché neppure prodotta in giudizio);

8) della nota del Comune di Messina 29 marzo 2018, n. 82041;

9) della nota del Comune di Messina 30 marzo 2018, n. 83784;

10) della nota dell’A.R.T.A. 7 aprile 2020, prot. n. 5467;

11) della nota dell’A.R.T.A. 29 aprile 2020, prot. n. 6195;

12) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina e di Regione

Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa Agnese Anna Barone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente è proprietaria di un terreno in C.da Santa Maria nel Villaggio Rodia di Messina, censito al Fg. 23, p.lle 76, 77, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 174, 177, della superficie complessiva di mq. 22.280, di cui mq. 8.803,70 in z.t.o. "E3" del vigente P.R.G. di Messina, ricadente all'interno della Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) denominata ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare ed Area dello Stretto".

Per tale terreno la ricorrente espone di aver presentato al Comune di Messina in data imprecisata (non è depositata la relativa istanza) un progetto per la "Realizzazione di un fabbricato in zona agricola E3 ad una elevazione fuori terra oltre seminterrato" in conformità al vigente strumento urbanistico, corredato dal parere favorevole dell'ente gestore della Riserva Naturale Orientata di Capo Peloro (parere 2 luglio 2019, n.60, allegato n. 7 al ricorso introduttivo), previo parere della Commissione Consultiva per la Valutazione di Incidenza (parere del 27 giugno 2019, non depositato in atti, ma richiamato nel parere dell'ente gestore).e

Con istanza dell'9 agosto 2019, n. 242782 ha chiesto al Comune di Messina l'approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale a corredo del progetto ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, ma il Comune (v. nota n. 36943 del 26 novembre 2019 del Dipartimento Servizi Territoriali - Servizio Valutazione Ambientale, all. n. 14 al ricorso introduttivo) ha comunicato di "*non poter rilasciare provvedimenti di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97*", rappresentando che "*Nel corso della specifico Tavolo Tecnico tenutosi il 03.10.2019 presso il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica - di cui é stato redatto apposito verbale - tra i Dirigente Generali dei Dipartimenti dell'Urbanistica e dell'Ambiente*

dell'ARTA Sicilia e i rappresentanti del Comune di Messina, è stato concordato (con le modalità di cui all'art. 22 della L.R. n. 7/2019) che gli Uffici comunali di questo Comune possono "procedere a dare corso alle procedure di cui all'art. 5 del DPR 357/97 ss.mm.ii. e D.A. 30.03.2007 ss.mm.ii. di competenza comunale, relativamente agli interventi di cui alla lettera a), b), c), d) dell'art. 3 del DPR 381/2001 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 16/2016, ricadenti limitatamente nelle zone urbanistiche A e B di cui D.M 1444/68 (anche con modesti aumenti di volume previsti dal Piano Casa), nonché nelle altre zone urbanistiche a condizione che non comportino aumento di volume", per nessun altro tipo di intervento che comporti la necessita di una Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 ss.mm.ii. puo, quindi, essere avviato il procedimento di Valutazione di Incidenza/Screening". Ha aggiunto, inoltre, che "Il contenuto dell'accordo sopra indicato è stato confermato dalla Regione con la nota prot. n. 19305 del 31.10.2019 (...) che fa esplicito riferimento alle "problematiche connesse al caso EU PILOT 6730/14/ENVI" e ciò fino a quando il Ministero dell'Ambiente non esprimerà le valutazioni di merito sulle procedure EU PILOT sulla scorta di un apposito "studio di approfondimento che tenga conto degli effetti cumulativi sia degli interventi in itinere che di quelli già realizzati come richiesto dal Ministero Ambiente Direzione Generale Natura e del Mare, con prot. n. 16311 del 10.07.2019. Tale studio dovrà stare alla base della studio di incidenza e della VAS del redigendo PRG e dovrà approfondire la tematica della frammentazione degli habitat e gli effetti che si avranno sulle specie di cui alle direttive habitat e Uccelli, alla luce delle misure di conservazione previste dal Piano di Gestione Monti Peloritani e dal Decreto Ministeriale 17.10.20007".

Successivamente all'accesso agli atti menzionati nella nota sopra citata e al reperimento di altri documenti concernenti la procedura "EU Pilot 6730/14/ENVI" (riguardante un'indagine condotta dalla Commissione Europea a carico del Governo italiano per accertare carenze attuative della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, sotto comminatoria di procedura di infrazione), la

ricorrente ha appreso:

- che con nota A.R.T.A. n. 8872 del 9 maggio 2019 (v. all. 3 al ricorso introduttivo) la Regione aveva contestato al Comune di Messina una serie di inadempienze nella conduzione delle Verifiche di Incidenza dei progetti edilizi relativi ai siti della Rete Natura 2000 (valutate singolarmente e senza tenere conto del cd “cumulo degli effetti”), chiedendo altresì *“l'immediata necessità di una revisione generale dello strumento urbanistico comunale affinché sia sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla Valutazione d'Incidenza”*, nonché la “diffida” al rilascio dei provvedimenti di cui all’art. 5 D.P.R. n. 357/97;
- che con successiva nota del 31 ottobre 2019, a parziale attenuazione di quanto previsto in precedenza, l’ARTA “consentiva” i procedimenti VINCA di limitatissimo impatto e solo per le z.t.o. “A” e “B”;
- che, infine, con la nota del 26 novembre 2019, n. 36943 il Comune di Messina sospendeva sine die l’esame del progetto della ricorrente conformandosi alle richieste dell’amministrazione regionale.

Con il ricorso in esame, notificato il 22 gennaio 2020, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei predetti provvedimenti, affermandone la immediata lesività in quanto ostativi all’approvazione del progetto, per i seguenti motivi:

- 1-2) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2 e 10-bis della legge n. 241/1990; art. 20, D.P.R. 380/2001; art. 5, comma 6, D.P.R. n. 357 del 1997) ed eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento (primo e secondo motivo);
- 3-4) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e 21-septies della legge n. 241/1990; art. 20, D.P.R. n. 380/2001; art. 5, comma 6, D.P.R. n. 357/1997; artt. 12 e 13, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Difetto di motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo della mancanza dei presupposti e dello sviamento.

In particolare, la ricorrente oltre a censurare il difetto di motivazione della disposta sospensione, contesta la mancanza di alcuna disposizione normativa che legittimi la sospensione dei procedimenti autorizzativi in itinere e sotto tale profilo mette in

evidenza come il Ministero dell'Ambiente lungi dall'imporre la sospensione sine die delle Valutazioni di incidenza abbia chiarito all'A.R.T.A e al Comune di Messina quali sono i punti critici delle procedure fino a qual momento poste in essere dai due enti (v. nota 24 luglio 2019, n. f158/COM-ME GE/2019/0229598).

L'amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.

Il Comune di Messina si è costituito in giudizio e dopo aver fornito alcune precisazioni in ordine alle varie interlocuzioni con l'A.R.T.A. ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando la natura "vincolata" della disposta sospensione dei procedimenti da parte del Comune a sua volta "diffidato" dall'amministrazione regionale all'esame delle sole procedure riguardanti le zone A e B o i progetti non comportanti alcun aumento di volumetria.

Con ordinanza n. 94/2014 la domanda cautelare è stata accolta ai soli fini della fissazione dell'udienza per la trattazione del merito del ricorso e sono stati contestualmente disposti incumbenti istruttori a carico dell'amministrazione regionale in ordine alle valutazioni operate nei confronti dell'operato del Comune di Messina "con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle motivazioni (e alle presupposte basi normative) o eventualmente anche alle ragioni di opportunità che hanno indotto l'A.R.T.A. a 'limitare' le procedure di valutazione di incidenza ai soli progetti ricadenti in zona A e B (ovvero ai soli progetti non comportanti aumenti di volumetria)".

In esecuzione della citata ordinanza, il Servizio 3 del Dipartimento Urbanistica dell'A.R.T.A ha depositato, il 15 settembre 2020, una relazione con copiosa documentazione; inoltre, il 6 ottobre 2020, il Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente dell'A.R.T.A. ha depositato altra relazione con 42 allegati.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 ottobre 2020, la ricorrente ha esteso l'impugnativa, anche in via cautelativa, ad alcuni atti depositati in giudizio, formulando i medesimi motivi del ricorso introduttivo.

Ha, quindi, depositato una memoria conclusiva con la quale ha insistito nelle difese

già spiegate.

Il Comune di Messina, in relazione al ricorso per motivi aggiunti, ha depositato una relazione del Dipartimento Servizi territoriali e allegata documentazione.

Con note di udienza depositate il 22 gennaio 2021 la ricorrente ha eccepito al tardività del citato deposito documentale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso

All'udienza del 27 gennaio 2021, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

Occorre preliminarmente prendere atto del tardivo deposito di documenti da parte del Comune di Messina (espressamente contestato dalla parte ricorrente); ci si riferisce ai documenti depositati con nota 5 gennaio 2021 in violazione del termine di 40 giorni fissato dall'art. 73, comma 1° c.p.a, dei quali, pertanto, non si terrà conto.

Nel merito il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Giova premettere un riepilogo delle vicende amministrative che hanno condotto all'adozione dei provvedimenti impugnati.

Il vigente P.R.G. del Comune di Messina non risulta dotato di Valutazione d'incidenza ex D.P.R. n.357/97, poiché approvato in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 6 del D.P.R. n.120 del 12/03/2003 che ha esteso la Valutazione d'Incidenza ai "piani di rilevanza interregionale e comunale".

Nel 2014 viene avviata nei confronti dello Stato Italiano una procedura EU PILOT inerente una richiesta di informazioni in merito alla non corretta applicazione dell'art. 6, paragrafi 2,3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con riferimento a 28 casi specifici tra i quali il CHAP(2013)01024- ZPS ITA030042 "Monti Peloritani, dorsale Curcuraci, Antennamare e Area marina dello stretto di Messina" che così recita: "*I denunciati lamentano che molteplici piani e progetti (Piano Regolatore, stazione elettrica, cave, insediamenti abitativi, ecc.) sono stati*

realizzati in assenza di VINCA o con VINCA difforme da quanto richiesto dalla Direttiva (ad esempio, senza alcuna considerazione degli effetti cumulativi sul sito). In particolare, sembrerebbe che alcune palazzine costruite all'interno della ZPS abbiano distrutto l'habitat prioritario 6220 - percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachipodietea. Infatti, sembrerebbe che gli edifici in questione siano stati sequestrati nel dicembre 2011 dalla Procura della Repubblica di Messina, che ha posto sotto indagine dodici persone, tra le quali i membri della Commissione per la Valutazione di Incidenza, per reato di falso ideologico. Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe che molteplici piani e progetti siano stati autorizzati in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, della Direttiva. Inoltre, poiché gli interventi hanno portato al degrado della ZPS ed, in particolare dell'habitat prioritario 6220* - percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachipodietea, le autorità italiane hanno violato anche l'articolo 6, comma 2, della Direttiva."*

A seguito di tale richiesta di informazioni il Dipartimento regionale dell'Ambiente chiede al Comune di Messina di preparare tutta la documentazione necessaria al fine di fornire risposte esaustive entro i tempi previsti dalla procedura in argomento ribadendo la necessità rappresentata, sin dal 2008 "di dotarsi di un nuovo Piano Regolatore Generale capace di regolare in materia strategica e sostenibile gli interventi nel territorio comunale e in ogni caso l'importanza del rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 92/43/CEE e alla normativa di recepimento nazionale, DPR 357/97 e s. m. i., evidenziando la necessità di sottoporre tutti i progetti, i Piani attuativi e le loro Varianti a tali procedure" (nota ARTA n. 63387 del 13 agosto /08/2008 denominato all 5 alla relazione di verifica del , ma depositato a pag. 207 della predetta relazione senza alcuna numerazione).

Per ovviare alle criticità segnalate il Comune di Messina avvia, nel 2015, il procedimento per l'approvazione di una variante di "salvaguardia ambientale " che, tuttavia, non viene mai discussa in Consiglio Comunale, tanto da richiedere l'intervento sostitutivo dell'amministrazione regionale (v. all. 20-22 alla relazione

istruttoria depositata dal Dipartimento Ambiente il 6 ottobre 2020); nel 2018 la nuova Giunta nel frattempo insediatasi rappresenta all'amministrazione regionale che la variante cd. "Salvacolline" non è "coerente con le linee programmatiche di governo" e chiede il ritiro della procedura di valutazione ambientale strategica relativa alla variante di salvaguardia ambientale, che viene, pertanto, archiviata con nota prot. n. 18870 del 23 ottobre 2019 del Dipartimento regionale dell'urbanistica (v. allegati 23-29).

Rimanendo sostanzialmente irrisolte le criticità relative alle valutazioni di incidenza (in particolare la mancanza di idonei strumenti di valutazione degli impatti cd "cumulativi") l'amministrazione regionale dispone la sospensione delle istruttorie in corso diffidando il Comune di Messina dal rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 5 del D.P.R 357/1997 (nota n. 8872 del 9 maggio 2019); successivamente limita tale diffida agli interventi non ricompresi nelle zone a e B e a quelli comportanti aumento di volume (v. nota A.R.T.A. 31 ottobre 2019, n. 19305 oggetto di impugnativa)

Solo a seguito della disposta istruttoria l'amministrazione regionale ha rappresenta, nella relazione n. 52728 del 10 settembre 2020, che tale limitazione è stata giustificata *"dalla necessità nelle more dell'adozione del nuovo piano regolatore generale del Comune, di limitare il degrado degli habitat comunitari, scongiurando al contempo l'attivazione di una procedura d'infrazione comunitaria, il cui rischio è tuttora pendente"*.

Va, infine, precisato che alla data del passaggio in decisione della causa non risulta adottato alcun ulteriore atto /procedimento risolutivo della complessa vicenda e che lo studio di approfondimento sugli effetti cumulativi degli interventi già autorizzati e di quelli proposti all'interno della ZPS ITA 030042, predisposto dal Comune di Messina, risulta ancora all'esame della CTS.

Ciò premesso in punto di fatto può passarsi allo scrutinio dei motivi di ricorso che sono fondati nei termini di seguito precisati.

Per ragioni di ordine sistematico, occorre iniziare con l'esame delle censure rivolte avverso le determinazioni dell'amministrazione regionale (nota A.R.T.A. n. 8872 del 9 maggio 2019 come modificata e integrata dalla nota A.R.T.A. 19305 del 31 ottobre 2019) contenenti la diffida al Comune di Messina al rilascio di provvedimenti di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997, ravvisandosi un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediato e diretto tra queste e la nota con la nota con e necessario tra la nota del Comune di Messina n. 36943 del 26 novembre 2019.

E' innanzitutto fondata la censura di difetto di motivazione articolata nella prima parte del terzo motivo di ricorso poiché nel corso del giudizio l'amministrazione regionale ha rappresentato con un inammissibile motivazione "postuma" (che di per sé costituisce autonomo motivo di illegittimità) le ragioni della disposta sospensione (cfr. giurisprudenza consolidata, tra le tante: Cons. Stato, Sez. VI, 24 giugno 2020, n. 4038; Sez. V, 30 aprile 2020, n. 2762; Sez. VI 31 maggio 2017, n. 2627; C.G.A., 6 aprile 2016, n. 74).

Ma anche a voler soprassedere su tale rilievo meramente formale ha, in ogni caso, portata risolutiva la fondatezza delle ulteriori censure articolate nel terzo e nel quarto motivo di ricorso laddove si contesta l'illegittima sospensione sine die, da parte dell'amministrazione regionale, del procedimento di valutazione di incidenza sui singoli progetti di competenza comunale.

A tale riguardo va premesso che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza le cause di interruzione o sospensione del termine assegnato all'amministrazione per provvedere sulle istanze del privato, finalizzate all'adozione di un determinato provvedimento, sono tipiche e di stretta interpretazione e non lasciano spazio a sospensioni *sine die* motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo che regola l'attività amministrativa (cfr., tra le più recenti: Cons. Stato Sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 40; Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2020, n.2212; T.A.R. Sicilia – Catania. Sez. II, 23 dicembre 2020, n. 3540; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis, 9 novembre 2018, n.

10838)

Ora, nel caso di specie, pur non potendo disconoscere la sussistenza delle ragioni di prudenza sottese alle esigenze “cautelari” rappresentate dall’amministrazione regionale a fronte di un quadro di fatto connotato, da una parte, da incontestate problematiche di degrado ambientale all’interno della ZPS in questione e, dall’altra, dal grave ritardo dell’amministrazione comunale nell’approntare rimedi idonei a risolvere la problematica di fondo dell’omessa valutazione dei cd “impatti cumulativi” (sia sotto forma di revisione dello strumento urbanistico richiesta sin dal 2008, sia sotto forma di predisposizione dello “studio di approfondimento” per l’analisi degli effetti cumulativi diretti e indiretti sui siti Natura 2000 del territorio comunale di Messina) tali ragioni di “opportunità” non sono sufficienti - in mancanza di una norma attributiva del relativo potere - a legittimare una sospensione dei procedimenti VINCA che risulta, pertanto, estranea al paradigma normativo di cui all’art. 1 della l.r. 13/2008 e più in generale alla legge n. 241/1990 sostanziandosi, di fatto, in una sospensione *sine die* priva di giustificazione normativa.

Ne può ritenersi che la pendenza di una procedura istruttoria europea aperta a carico dell’Italia possa legittimare determinazioni dilatorie dell’obbligatoria azione amministrativa, potendo, eventualmente specifiche esigenze istruttorie/cautelari essere contenute entro un prefissato termine per l’approfondimento necessario alla valutazione delle iniziative da intraprendere per la soluzione delle riscontrate criticità. Inoltre, il principio di precauzione richiamato nelle relazioni depositate dai dipartimenti regionali, così come la “doverosità” di assicurare il rispetto della Direttiva 92/43/CEE possono rilevare esclusivamente in sede di esercizio “attivo” della valutazione dell’incidenza (sulla cui base si accerta se un determinato progetto pregiudichi significativamente il sito interessato) e non certamente quale autonoma ragione della disposta sospensione che comporta, di fatto, l’astensione dalle valutazioni di incidenza (e quindi, il mancato rispetto di un obbligo di legge)

determinando, inoltre, un' assoluta incertezza in ordine all'approvazione del progetto edilizio.

La Regione, pertanto, non avrebbe potuto introdurre, in via autonoma e unilaterale, la citata sospensione (non contemplata dall'ordinamento e, comunque, temporalmente non determinata) dei procedimenti di valutazione di incidenza di competenza comunale.

Per quanto sopra esposto e assorbiti gli ulteriori motivi, in relazione ai quali non residua alcun interesse dato che l'illegittimità della disposta sospensione ha effetto invalidante sulla nota comunale di recepimento delle disposizioni impartite dall'A.R.T.A., il ricorso è fondato con conseguente annullamento, per quanto di interesse, dei provvedimenti impugnati, restando impregiudicata la valutazione di incidenza, da parte dell'amministrazione comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'annullamento delle note ARTA del 9 maggio 2019 e del 31 ottobre 2019 viene ovviamente disposto limitatamente alla parte concernente la sospensione delle procedure di VINCA oggetto di impugnativa; la precisazione si rende necessaria poiché la nota del 30 ottobre 2019 contiene altre determinazioni (in particolare in ordine alle procedure VIA/VAS) estranee al *thema decidendum* e comunque non oggetto di impugnativa.

Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della controversia e degli interessi sottesi alla stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione e, per l'effetto annulla per quanto di interesse i provvedimenti indicati in epigrafe sub 1), 2) e 4).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021

tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 137/2020 e dall'art. 1 del D.P. 71/2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

Salvatore Accolla, Referendario

L'ESTENSORE

Agnese Anna Barone

IL PRESIDENTE

Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO